

Comune di Sant'Olcese (Città Metropolitana di Genova)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°31 in data 29-09-20

SETTORE FINANZIARIO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:30 nella sale delle adunanze, convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta chiusa al pubblico e video ripresa.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

ALTOBELLI PATRIZIA	P	GIACOBBE SIMONE	P
BOERO MATTEO	P	GUIDO ANNA	P
BORNETO FABRIZIO	P	SANNA ARMANDO	A
CABELLA BEATRICE	P	SAVIO CRISTINA	P
CARTOSIO CLAUDIO ANGELO	P	TRUCCO ENRICO	P
DANTE SARA	P	ZITO FRANCO	A
GARDELLA MARTINA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assume la presidenza il Signor BORNETO FABRIZIO, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assistito dal Segretario comunale dott. Scrocco Domenico

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



	F.to II Responsabile del Settore finanziario SALVAREZZA VITTORIO
PARERE:	Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica
	F.to II Responsabile del Settore interessato SALVAREZZA VITTORIO

Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

PARERE:

1.1.1.0 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di Regolamento;

- udita l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, **Enrico Trucco**, in qualità di relatore, il quale afferma che non sono cambiate le tariffe rispetto all'anno scorso ma vi sono state solo delle lievi variazioni;

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

- richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffi il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n° 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

- visti:

 \mathbf{I}

 \mathbf{T}

1'art. 1'art. 1, comma 1, della Legge n° 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge n° 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

- richiamate:

La Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

 dato atto che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sant'Olcese, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (ALLEGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
preso atto che:

il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 662.380,00;

per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 885.011,00;

ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- premesso che con deliberazione C.C. n° 44 del 07.08.2014 è stato approvato Regolamento comunale che disciplina la componente TARI, modificato con C.C. n° 7 del 27.03.2018, con C.C. n° 5 del 28.03.2019 e con C.C. n° 29 del 29.09.2020;
- preso atto che con propria deliberazione n° 30 del 29.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2020;
- visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di \in 885.011,00, così ripartiti:

€ 440.727,00 Costi variabili

€ 359.219,00 Costi fissi

- € 85.065,00 Costi relativi attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF;
- vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;
- dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge n° 147/2013;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso decreto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652 ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, e ss.mm.ii.:
- vista la deliberazione 5 maggio 2020 n° 158/2020/R/RIF di ARERA relativa a "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" la quale ha stabilito:
- 1) art. 1, comma 2: "Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella <u>Tabella la</u> dell'<u>Allegato A</u>) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata <u>disposta la</u> sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, *TVnd*, si ottiene secondo la seguente espressione:

 $(\quad , \quad) = \quad \cdot \quad (\quad) \cdot \quad (\quad)$ "

- 2) <u>art. 1, comma 3:</u> "Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella <u>Tabella Ib</u> dell'<u>Allegato A</u>) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, *TVnd*, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di *Kd(ap)min* e *Kd(ap)max* pari al 25%."
- rilevato che in applicazione della sopra citata delibera ARERA n° 158 sono state applicate alle utenze non domestiche che ne avevano diritto, riduzioni per un totale di € 4.788,00;
- preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";
- preso atto, pertanto, che con G.C. n° 44 del 28.05.2020 era stato disposto il differimento il del termine per il versamento delle rate TARI anno 2020 come segue:
- 1° rata entro 16 settembre 2020, corrispondente al 40% della tassa dovuta applicando le tariffe 2019,
- 2° rata entro 16 dicembre 2020, corrispondente al 40% della tassa dovuta applicando le tariffe 2019,
- 3° rata entro 16 marzo 2021, conguaglio applicando le tariffe che saranno approvate per l'anno 2020;
- visti:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 107 del D.L. 19 maggio 2020, n° 34, convertito in legge 17 luglio, n° 77, ha prorogato al 30 settembre il termine l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- visto il parere dell'organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n° 267/2000, agli atti del presente provvedimento;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Uditi gli interventi:

Cons. Altobelli: "Per quanto riguarda lo sconto COVID per gli esercizi commerciali mi farebbe piacere che i Comuni si adoperassero di più per aiutare i commercianti in difficoltà che sono pochi, ma vi sono sul territorio."

Ass. Trucco: "Il Comune ha rimborsato i commercianti per il periodo di chiusura. In questo momento è difficile andare a spostare voci in maniera considerevole. Il tributo deve coprire tutte le spese, quindi agevolazioni per i commercianti si andrebbero a riversare sugli altri contribuenti:"

Ass. Boero: "Il Comune di Sant'Olcese ha cercato di andare incontro alle esigenze di tutti. In questo anno e mezzo sono stati fatti dei grandi passi avanti. Ci siamo impegnati a sopperire a delle mancanze presenti nel capitolato. Questo sistema di raccolta è un progetto che nasce da lontano e che è stato portato avanti con difficoltà ma è stato gestito in maniera positiva. Siamo stati interpellati solo nella fase finale e pensiamo di aver fatto un buon lavoro. Non si può paragonare il vecchio sistema con il nuovo. E' stato fatto un lavoro non da poco."

Cons. Cartosio: "Il lavoro fatto è stato impegnativo. Potremmo utilizzare il vecchio fondo per agevolare le attività commerciali?"

Ass. Trucco: "Il Fondo Sociale indicato dal Consigliere Cartosio non sarebbe bastato. Mi auguro che nel 2021 non vi sia una tale necessità. I Comuni hanno avuto dei fondi per il COVID che non possono essere impegnati per nuove agevolazioni. I fondi pervenuti servono per coprire le mancate entrate e non possono essere utilizzati per aiutare i commercianti."

- con votazione unanime favorevole, essendo 11 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

- 1°) di approvare per l'anno 2020 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'Allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2°) di approvare l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche:
- 3°) di stimare in € 885.011,00 il gettito della TARI derivante dall'applicazione delle tariffe di cui all'Allegato A);
- 4°) di stimare in € 4.788,00 l'importo delle riduzioni COVID-19 di cui alla delibera ARERA nº 158/2020;
- 5°) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2020;
- 6°) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Genova nella misura del 3%;
- 7°) di introitare l'entrata derivante al cap. 289 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;
- 8°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- 9°) di demandare al Settore proponente gli incombenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e questi, concordando, con separata votazione approva all'unanimità.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to BORNETO FABRIZIO Il Segretario comunale F.to Scrocco Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-10-2020 al giorno 23-10-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese, 24-10-2020

Il Funzionario inc. F.to Bonicelli Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo

Sant'Olcese,

Il Funzionario inc. Bonicelli Patrizia

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,95	83,88
2 componenti	1,11	151,35
3 componenti	1,24	186,00
4 componenti	1,35	224,30
5 componenti	1,45	274,44
6 o più componenti	1,54	310,00

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/mq./anno)	
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,95	1,24	
02. Cinematografi, teatri	0,00	0,00	
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,10	1,44	
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,35	1,76	
05. Stabilimenti balneari	0,00	0,00	
06. Autosaloni, esposizioni	0,00	0,00	
07. Alberghi con ristorante	2,37	3,11	
08. Alberghi senza ristorante	2,17	1,36	
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,91	2,50	
10. Ospedali	0,00	0,00	
11. Agenzie, studi professionali, uffici	2,32	3,05	
12. Banche e istituti di credito	1,12	1,47	
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	2,16	2,83	
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	2,54	3,37	
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,19	1,57	
16. Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	2,14	2,81	
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,51	1,99	
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	2,06	2,70	
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,24	1,63	
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,50	1,96	
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	6,82	8,94	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	0,00	0,00	
24. Bar, caffè, pasticceria	4,85	6,63	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	3,99	5,25	
26. Plurilicenze alimentari e miste	2,35	3,08	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	8,78	11,50	
28. Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	
29. Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	
30. Discoteche, night club	0,00	0,00	

Tabella Utenze Domestiche delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia) per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti							
N°							
componenti		Min.	Min. Max Applicato				
1	0,80	0,6	1	0,92			
2	0,94	1,4 1,8 1,66					
3	1,05	1,8	2,3	2,04			
4	1,14	2,2	3	2,46			
5	1,23	2,9	3,6	3,01			
6 o più	1,30	3,4	3,4 4,1 3,40				

Tabella Utenze Non Domestiche – Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) per i Comuni con popolazione > di
5.000 abitanti

5.000 abitanti							
Categorie > 5.000 abitanti		Kc (nord)			Kd (nord)		
		Min.	Max	Applicato	Min.	Max	Applicato
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo,	0,40	0,67	0,62	3,28	5,50	5,06
	guida ecc.)						
2	Cinematografi, teatri	0,30	0,43	0,40	2,50	3,50	3,30
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,51	0,60	0,72	4,20	4,90	5,88
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti	0,76	0,88	0,88	6,25	7,21	7,21
	sportivi						
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,59	3,10	5,22	4,80
6	Autosaloni, esposizioni	0,34	0,51	0,48	2,82	4,22	3,94
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,55	9,85	13,45	12,73
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,05	7,76	8,88	8,66
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,00	1,25	1,25	8,20	10,22	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	1,25	8,81	10,55	10,20
11	Agenzie, studi professionali, uffici	1,07	1,52	1,52	8,78	12,45	12,45
12	Banche e istituti di credito	0,55	0,61	0,73	4,50	5,03	6,03
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli,	0,99	1,41	1,41	8,15	11,55	11,55
	calzature, ferramenta						
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,11	1,80	1,66	9,08	14,78	13,64
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia,	0,60	0,83	0,78	4,92	6,81	6,43
	ombrelli, tappeti, tende e tessuti						
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,64	8,90	14,58	13,44
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,09	1,48	1,40	8,95	12,12	11,49
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista,	0,82	1,03	0,99	6,76	8,48	8,14
	fabbro, falegname, idraulico, fabbro,						
	elettricista)						
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,09	1,41	1,35	8,95	11,55	11,03
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,81	3,13	7,53	6,65

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,98	4,50	8,91	8,03
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,57	9,63	4,46	45,67	78,97	36,54
23	Birrerie, hamburgerie, mense	4,85	7,63	4,85	39,78	62,55	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	3,17	32,44	51,55	25,96
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,02	2,76	2,61	16,55	22,67	21,45
26	Plurilicenze alimentari e miste	1,54	2,61	1,54	12,60	21,40	12,60
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,17	11,29	5,74	58,76	92,56	47,01
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,50	12,82	22,45	20,52
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	3,50	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,74	8,56	15,68	14,26